

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G00476 del 26/01/2015

Proposta n. 689 del 21/01/2015

Oggetto:

FIOTECH S.r.l. – Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis, Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi (a rischio infettivo e non a rischio infettivo), e non pericolosi, nel Comune di Cassino (FR) in via Cerro Antico, 48.

OGGETTO: FIOTECH S.r.l. – Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis, Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi (a rischio infettivo e non a rischio infettivo), e non pericolosi, nel Comune di Cassino (FR) in via Cerro Antico, 48.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO,
URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti" all'Architetto Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto "Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti";

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 "Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99";

VISTO il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

PREMESSO che:

- con L.R. 16/12/2011, n. 16, avente ad oggetto: *“Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”*, è stato abrogato, tra gli altri, l'art. 1, commi da 19 a 22, della L.R. 11/08/2008, n. 14, relativo ai procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale;
- a seguito della suddetta abrogazione, decadeva la D.G.R. 15 maggio 2009, n. 363, e relativi allegati, avente ad oggetto: *“Decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale”*, collegata alla suddetta L.R. n. 16/2011, e che disciplinava, tra l'altro, l'integrazione dei procedimenti di V.I.A. e A.I.A. di competenza regionale;
- in data 11/04/2014, è entrato in vigore il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*, che ha modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all'autorizzazione integrata ambientale;
- l'impianto in questione è quindi ricompreso nella definizione di *“installazione nuova”*, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i-sexies), del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. come modificato dal citato D.lgs. 46/2014;

VISTA l'istanza della FIOTECH S.r.l., del 10/08/2011 acquisita al prot. n. 159158 del 2/09/2011, per il rilascio di A.I.A., ai sensi dell'art. 29-quater, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., e nell'ambito delle disposizioni previste dalla previgente D.G.R. 363/2009, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto funzionale allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi (a rischio infettivo, e non a rischio infettivo), e non pericolosi, nel Comune di Cassino (FR) in via Cerro Antico, 48;

PRESO ATTO che la FIOTECH S.r.l. prevede di svolgere le seguenti operazioni:

- Attività non IPPC: messa in riserva (R13) dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo per l'avvio alle operazioni di triturazione e sterilizzazione (R3) e messa in riserva degli stessi in uscita dall'impianto in attesa dell'avvio ad impianti terzi autorizzati;
- Attività IPPC cat. 5.1 (allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE);

- Stoccaggio (D15) e raggruppamento preliminare (D13) dei rifiuti pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti non pericolosi per l'avvio ad operazioni di smaltimento presso idonei impianti autorizzati;

PRESO ATTO che la medesima FIOTECH S.r.l. intende gestire una quantità di rifiuti sanitari pari a 60.000 t/anno di cui 12.375 t/anno pericolosi a rischio infettivo, 27.625 t/anno pericolosi non a rischio infettivo e 20.000 t/anno non pericolosi;

ATTESO che con nota prot. n. 18652 del 24/10/2011, questa Autorità competente ha dato comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ha convocato per il 24/11/2011 la prima seduta della conferenza di servizi ai fini della valutazione dell'istanza citata e ha trasmesso alle Aree regionali interessate, all'Arpa Lazio, al Comune di Cassino, alla Provincia di Frosinone, all'ASL di Frosinone la seguente documentazione:

- E01 – Relazione tecnica generale con allegati;
- E02 – Relazione geologica ed idrogeologica;
- E03 – Caratterizzazione ed analisi componenti ambientali;
- E04 – Schede AIA con allegati;
- E05 – Studio di Impatto Ambientale con allegati;
- E06 – Sintesi non tecnica;
- E07 – Scheda di sintesi;
- T01 – Planimetria dello stabilimento con inquadramento territoriale, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;
- T02 – Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio;
- T03 – Planimetria rete distribuzione delle acque;
- T04 – Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti in atmosfera;

DATO ATTO che la stessa FIOTECH S.r.l. ottemperava agli obblighi di versamento della tariffa istruttoria, prevista ai sensi della D.M. 24/04/2008, come risulta dalla relativa quietanza del bonifico effettuato in data 21/11/2011;

PRESO ATTO che, a seguito degli esiti della prima seduta del 24/11/2011, la conferenza di servizi ha richiesto alla FIOTECH S.r.l. di presentare nuova documentazione ad integrazione, e sostituzione, di quella sopra elencata, e, al contempo, in attesa dell'acquisizione della stessa, ha sospeso i termini del relativo procedimento amministrativo;

ATTESO che la FIOTECH S.r.l. con nota acquisita al prot. 70517 del 10/04/2012, ha trasmesso tale documentazione ad integrazione e sostituzione di quella precedentemente acquisita al prot. 159158/2011 sopra citato, costituita da:

- B18 – Relazione tecnica generale con allegati, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto Mastracci, iscritto all'Ordine dei Chimici del Lazio – Umbria – Abruzzo – Molise – Roma, al n. 2390;
- Scheda B – Dati e notizie sull'impianto attuale
- D5 – Caratterizzazione e analisi componenti ambientali, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- E01 – Relazione geologica ed idrogeologica, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- E02 – Studio di Impatto Ambientale con allegati, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto

Mastracci;

- E03 – Schede AIA con allegati, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- E04 – Sintesi non tecnica, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- E05 – Scheda di sintesi, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- T01 (A13 – A14 – A15) – Planimetria dello stabilimento con inquadramento territoriale, datata 14/03/2012, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;
- T02 (B19 – B21) – Planimetria dello stabilimento con approvvigionamento idrico, punti di emissione degli scarichi liquidi, rete piezometrica, datata 14/03/2012, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;
- T03 – Planimetria dell’impianto di stoccaggio e trattamento – post operam, datata 14/03/2012, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;
- B20 – Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera, datata 14/03/2012, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;
- B22 – Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti, datata 14/03/2012, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;

ATTESO che con nota prot. 98073 del 21/05/2012 questa Autorità competente ha trasmesso la medesima documentazione agli interessati al procedimento de quo e convocato la seconda seduta della conferenza dei servizi per il 11/6/2012;

PRESO ATTO che agli esiti della seduta della conferenza dei servizi del 11/6/2012 sono state richieste ulteriori integrazioni documentali poi prodotte dalla FIOTECH S.r.l., con nota acquisita al prot. 146579 del 30/07/2012, in unico elaborato denominato “Documentazione integrativa” costituito in dettaglio da:

- A25 – Schema a blocchi aggiornato, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- Addendum alla Relazione Tecnica Generale B18, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- Scheda B – emissioni in atmosfera: B.6 – B.6.c (n. 2 Schede) – B.6.g. – B.6.2 – B.8.2, a cura del Dott. Roberto Mastracci
- B.12 – Aree di stoccaggio rifiuti, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- B.14 – Rumore, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- B.24 – D.8 – Valutazione previsionale impatto acustico, a firma dell’Ing. Arcangelo Tarantino, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, al n. 4869 – Sez. A;
- Scheda B. Rif. 2.1, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornato ed integrato nelle tabelle: C5-C6-C12-C13-C15-C18 – Rifiuti prodotti e in ingresso-gestione impianto, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- Relazione “Valutazione previsionale delle emissioni convogliabili”, a firma dell’Ing. Arcangelo Tarantino, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, al n. 4869 – Sez. A;
- Scheda tecnica contenitori CANISTER;
- Dichiarazione CE di conformità impianto ECO250S della Ecosystem S.u.r.l.;
- “Test di efficienza di un impianto di sterilizzazione di rifiuti ospedalieri” eseguito dall’Università di Bari Aldo Moro, prot. n. 118/IG/2012 del 16/06/12 (copia conforme all’originale);
- “Valutazione dell’impianto di sterilizzazione della Ecosystem di Bari” eseguita da ISPRA, prot. n. 033178 del 7/10/08 (copia conforme all’originale);
- “Test di processo di sterilizzazione a vapore”, rapporto di prova n. 00156/08 del 19/06/2008, eseguito dal Laboratorio di analici LCA di Modugno (BA) (copia conforme all’originale);
- CV e offerta incarico di R.T. del Dott. Antonio Martino, con accettazione della Fiotech;

- Copia certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cassino il 26/01/2012 completo di estratto catastale;

e da planimetrie di progetto denominate:

- T02 (B19 – B21) – Planimetria dello stabilimento con approvvigionamento idrico, punti di emissione degli scarichi idrici, rete piezometrica, datata 14/03/2012, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;
- T03 – Planimetria dell'impianto di stoccaggio e trattamento – ante e post – operam, datata 14/03/2012, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;
- B.20 – Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera, datata 14/03/2012, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;
- B.23 – Planimetria con individuazione punti di origine e zone influenza delle sorgenti sonore, a cura dell'Dott. Ing. Arcangelo Tarantino;

PRESO ATTO che tale documentazione è stata trasmessa a tutti gli interessati con nota prot. 168384 del 13/09/2012;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 305612 del 6/08/2013, tutta la documentazione presentata dalla FIOTECH S.r.l. è stata nuovamente trasmessa alla Provincia di Frosinone, come da richiesta formulata, per le vie brevi, dalla medesima amministrazione provinciale;
- con nota prot. 136077 del 4/12/2013 la Provincia di Frosinone ha chiesto chiarimenti, al fine del rilascio del richiesto parere di competenza relativamente al progetto in questione;
- con nota prot. 149512 del 10/03/2014 questa Autorità competente ha trasmesso alla Provincia di Frosinone, la documentazione, acquisita al prot. n. 116430 del 25/02/2014, prodotta dalla FIOTECH S.r.l., a chiarimento di quanto richiesto dalla medesima Provincia;

ATTESO che:

- con note prot.li 68315 del 27/08/2013, 4300 del 21/01/2014, e 16018 del 4/03/2014, ARPA Lazio, al fine della definizione del proprio parere di competenza sul Piano di monitoraggio e controllo presentato ha richiesto alla FIOTECH S.r.l., taluni chiarimenti ed integrazioni;
- con relazione acquisita al protocollo 207591 del 07/4/2014 la FIOTECH S.r.l. ha controdedotto alle osservazioni rese da ARPA Lazio;
- con nota prot. 291622 del 20/05/2014 questa Autorità competente ha trasmesso ad ARPA Lazio, le integrazioni richieste alla FIOTECH S.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 33625 dell'11/06/2014, dell'Area regionale di V.I.A., con la quale, nell'ambito del richiamato procedimento integrato A.I.A./V.I.A., regolamentato dalla previgente D.G.R. 363/2009, si esprimeva un parere di massima favorevole rispetto al rilascio dell'A.I.A., con la riserva di rilasciare la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale, una volta acquisito la presente determinazione di conclusione del procedimento amministrativo in questione;

VISTA la nota prot. n. 44478 del 17/06/2014 di ARPA Lazio, acquisita al prot. n. 349687 del 18/06/2014, con la quale, ribadendo quanto già espresso nel su richiamato parere prot. n. 61334 del 29/07/2013, si dettavano ulteriori prescrizioni in merito al rispetto del Piano di risanamento della qualità dell'aria di cui alla DGR 66/2009 ed alla valutazione dell'impatto acustico;

VISTA la nota prot. 366238 del 26/6/2014 con la quale questa Autorità competente ha trasmesso il verbale della seduta conclusiva del 5/3/2014 nel corso della quale si era fissato il termine di trenta giorni per la trasmissione dei pareri mancanti;

PRESO ATTO che, rispetto all'istanza in oggetto, sono stati acquisiti i seguenti pareri, con prescrizioni, favorevoli al rilascio dell'A.I.A. in questione:

- parere prot. 469520 del 2/11/2011, reso dalla competente area regionale di “Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali”;
- parere prot. 466851 del 30/11/2011, per quanto attiene gli aspetti urbanistici e paesaggistici, reso dalla competente area regionale “Urbanistica e Copianificazione Comunale Provv. FR-LT-RI-VT”, ribadito con propria nota prot. n. 411807 del 10/10/2012;
- certificato rilasciato in data 26/01/2012 dal Comune di Cassino, attestante che *“l'immobile sito in Cassino, in catasto al foglio n. 48, particella n. 632, risulta compreso in zona industriale D regolamentato dall'art. 25 delle N.T.A. e secondo il P.R.T. ASI di Frosinone risulta ricompreso in zona a “destinazione produttiva” regolamentato, per l'edificazione, dall'art. 18 delle N.T.A. dello stesso piano come in allegato riportato e non è sottoposto alle disposizioni del titolo I D. lgs. n. 42 del 22.01.2004 lettera h) uso civico”*;
- nulla osta prot. n. 657 S.i.s.p. del 5/06/2012, del “Servizio Igiene e Sanità Pubblica” della ASL di Frosinone – Distretto D;
- nulla osta prot. 2847 del 12/11/2012, rilasciato dal “Servizio Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro” della medesima ASL di Frosinone – Distretto D;
- parere prot. 61334 del 29/07/2013, rilasciato ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla competente ARPA Lazio così come integrato con nota prot. 44478 del 17/6/2014;
- autorizzazione del COSILAM allo scarico delle acque reflue provenienti dal sito Fiotech nella rete fognaria consortile del 25/6/2014;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990 e s.m.i. sono stati ritenuti favorevolmente acquisiti i pareri della Provincia di Frosinone e della Area Conservazione qualità ambiente;

VISTI i verbali relativi alle sedute della conferenza di servizi, tenutesi, nelle seguenti date: 24/11/2011, 11/06/2012, 12/11/2012, 31/07/2013, 21/01/2014, e 5/03/2014;

PRESO ATTO che con Determinazione n. G10147 del 14/07/2014 è stato concluso il procedimento de quo, ai sensi della previgente D.G.R. 363/2009, fatta salva l'acquisizione della prevista pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del Titolo III, Parte II, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e del prescritto parere di ARPA Lazio, in merito al Piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dello stesso art. 29 – quater, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Pronuncia favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni relativa ad istanza di procedura integrata di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.1 c. 21 della L.R.14/08 di cui al progetto di “Impianto di trattamento di rifiuti sanitari” nel Comune di Cassino (FR), via Cerro Antico n. 48 presentato dalla FIOTECH S.r.l. identificato al Registro elenco progetti n.192/2011, resa con Determinazione G16975 del 25/11/2014 e trasmessa dalla competente Area con nota prot. 685063 del 10/12/2014;

RITENUTO di poter rilasciare l'atto di autorizzazione integrata ambientale in linea con quanto riportato nella Determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. G10147 del 14/07/2014 ed

alle condizioni e prescrizioni rese dagli Enti competenti nel corso del procedimento in essere e riportate nell'Allegato tecnico parte integrante del presente atto

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che integralmente si richiama:

A. di approvare gli elaborati progettuali e le allegate schede redatte dalla Fiotech S.r.l. ai sensi della D.G.R. n. 288 del 16 maggio 2006 e s.m.i. ed in conformità a quanto richiesto nel corso della Conferenza dei Servizi e trasmesso con nota acquisita al protocollo n. 70517 del 10/04/2012 ed integrate con successive note acquisite al protocollo n. 146579 del 30/07/2012 e n. 207591 del 07/4/2014:

- B18 – Relazione tecnica generale con allegati, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto Mastracci, iscritto all'Ordine dei Chimici del Lazio – Umbria – Abruzzo – Molise – Roma, al n. 2390;
- Scheda B – Dati e notizie sull'impianto attuale
- D5 – Caratterizzazione e analisi componenti ambientali, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- E01 – Relazione geologica ed idrogeologica, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- E02 – Studio di Impatto Ambientale con allegati, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- E03 – Schede AIA con allegati, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- E04 – Sintesi non tecnica, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- E05 – Scheda di sintesi, datata 14/03/2012, a cura del Dott. Roberto Mastracci;
- T01 (A13 – A14 – A15) – Planimetria dello stabilimento con inquadramento territoriale, datata 14/03/2012, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;
- T02 (B19 – B21) – Planimetria dello stabilimento con approvvigionamento idrico, punti di emissione degli scarichi liquidi, rete piezometrica, datata 14/03/2012, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;
- T03 – Planimetria dell'impianto di stoccaggio e trattamento – post operam, datata 14/03/2012, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;
- B20 – Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera, datata 14/03/2012, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;
- B22 – Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti, datata 14/03/2012, a cura del tecnico Domenico Geom. Venditti;
- Elaborato unico denominato “Documentazione integrativa” datato 23/7/2012;
- Relazione di chiarimenti datata 03/4/2014.

B. di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-quater, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Fiotech S.r.l., C.F. e P.I. 02688190608 con sede legale ed operativa in Cassino (FR) via Cerro Antico n. 48, e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore, alla realizzazione dell'impianto per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi (a rischio infettivo e non a rischio infettivo) e non pericolosi, secondo gli elaborati tecnici sopra riportati ed alle condizioni e prescrizioni richiamate nell'Allegato tecnico parte integrante del presente atto;

C. di dare atto che la durata della autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-octies è pari a anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

D. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari, di cui alla parte V del D.lgs. 152/06;
- Autorizzazione agli scarichi ai sensi degli artt. 100 e ss, parte III, del D. L.vo152/06
- Autorizzazione all'esercizio ai sensi degli artt. 208 e ss, parte IV, del D. L.vo152/06;

E. di prescrivere al gestore dell'impianto di osservare le condizioni tutte richiamate nell'Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

F. di prescrivere al gestore dell'impianto, prima della messa in servizio della nuova installazione e previa valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, l'elaborazione e la trasmissione per la successiva validazione, della relazione di riferimento di cui alla comunicazione UE 06/05/14 ed alla Circolare Min. Ambiente 27/10/2014 n. 22295, all'autorità competente, la quale si riserva di apportare eventuali conseguenti modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo;

G. di subordinare l'efficacia del presente atto al rilascio, con apposita Determinazione, della presa d'atto da parte di questa Autorità competente del certificato di collaudo delle opere autorizzate ed alla presentazione delle garanzie finanziarie, come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica del presente atto. L'importo, non potrà essere ridotto a seguito di eventuale certificazione, vista l'abrogazione dell'art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ad opera dell'art. 39, comma 3 del D.lgs. 205/2010. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare esplicito riferimento al presente atto e alla D.G.R. 239/2009. La durata della polizza è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

H. di stabilire che il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto ed in particolare nei piani di monitoraggio di cui ai punti precedenti, relativamente alle attività di competenza della società, costituirà l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Il presente atto è adottato ai sensi dell'art.29-sexies del Titolo IIIbis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non esonera la società dall'acquisizione di eventuali altre autorizzazioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento dell'attività autorizzata con il presente atto.

La società è tenuta corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.M. 24/04/2008, al pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, sono tutti depositati presso gli Uffici della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio siti in via del Giorgione 129 – 00145 Roma, al fine della consultazione del pubblico.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Fiotech S.r.l. e sarà trasmesso alla Provincia di Frosinone, al Comune di Cassino, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Frosinone, all'ISPRA Servizio Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia della documentazione tecnica, opportunamente timbrata e siglata dall'Area Rifiuti della Regione Lazio, sarà consegnata alla Fiotech S.r.l. per le attività di competenza e dovrà, dalla stessa, essere messa a disposizione degli enti di controllo a semplice richiesta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

- a) Allegato PMeC
- b) Allegato Tecnico

Il Direttore Regionale
Arch. Manuela Manetti